

Da "noreply.conte" <noreply.conte@corteconti.it>

A "sindaco@comune.monselice.padova.it" <sindaco@comune.monselice.padova.it>

Data giovedì 23 gennaio 2020 - 14:42

ConTe: Notifica Invio documento istruttoria Nota Istruttoria, fase Consuntivo esercizio 2018 , per i seguenti adempimenti normativi Schemi e allegati di bilancio armonizzato, Questionari Bilanci relativo all'ente Comune - MONSELICE

Mail proveniente da sistema automatico, si prega di non rispondere a questo messaggio; per eventuali comunicazioni rivolgersi all'assistenza tecnica

Gent.le Sindaco,
con la presente La invitiamo a prendere visione del documento in allegato Nota Istruttoria, relativo all'agli adempimenti normativi Schemi e allegati di bilancio armonizzato, Questionari Bilanci per la fase contabile Consuntivo dell'anno 2018 dell'Ente Comune - MONSELICE con data 23/01/2020 e protocollo CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_VEN - SC_VEN - 0000473 - Uscita - 23/01/2020 - 14:42.

Si comunica, inoltre, che il funzionario referente della Sezione regionale di controllo è LORENZO DONOLA (indirizzo mail lorenzo.donola@corteconti.it), mentre il magistrato responsabile è MARIA LAURA PRISLEI.

Distinti saluti,
Amministrazione del sistema ConTe - Contabilità Territoriale.

Allegato (1)

Monselice nota istruttoria R2017 e R2018.rev1_signed (243 Kb)

COMUNE DI MONSELICE
Ufficio Protocollo
ARRIVO n. 0003426
del 28-01-2020
RAGIONERIA
SINDACO
SECRETARIO GEN



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Settore Enti Locali - Controllo finanziario

Trasmissione via Con.Te.

Prot.

(rif. prot. attribuito dal sistema Con.Te.)

Al sig. Sindaco
del Comune di MONSELICE
(PD)

All'Organo di revisione
contabile
del Comune di MONSELICE
(PD)

Oggetto: Art. 1, commi 166 e ss, della Legge 23/12/2005, n. 266 - Relazione dell'Organo di revisione sui rendiconti degli esercizi finanziari 2017 e 2018 nonché sui bilanci di previsione 2017/2019 e 2018/2020 - Comune di Monselice (PD) Nota istruttoria.

Si premette che il Comune di Monselice è stato oggetto di una verifica ispettiva amministrativo-contabile (dal 14 al 25 maggio 2018, contraddistinta da Rif. Prot. S.I. 1622/IV, nota prot. n. 257334 del 17/12/2018) della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) Dipartimento presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) relativamente agli esercizi dal 2013 al 2017 compresi il cui *iter* deve ancora concludersi (essendo all'esame della RGS le ulteriori contro deduzioni del Comune del 07/11/2019, prot. comunale n. 40054, di cui non si ha ancora notizia dell'esito da parte della RGS).

Ciò correttamente premesso, la Sezione, allo stato degli atti, nelle *more* della definizione del procedimento suddetto, non può che fare proprie e richiamare espressamente tutte le criticità già rilevate, e non superate, con riferimento anche a quelle che saranno confermate in esito all'esame delle contro deduzioni succitate, dalla RGS nella propria relazione afferente alla verifica summenzionata e già confermate, in quanto non superate, sulla base delle prime contro deduzioni del



CORTE DEI CONTI

Comune (prot. comunale n. 14360 del 09/04/2019) e dell'esame delle medesime, con le relative conclusioni, della RGS (prot. RGS n. 200065 del 09/08/).

In relazione a tutte le criticità già confermate e che saranno confermate si chiede di conoscere quali siano o saranno i comportamenti, gli atti e i provvedimenti già posti in essere o avviati o che saranno intrapresi dal Comune idonei a rimuovere le medesime.

Nell'ambito dell'attività finalizzata al controllo di cui all'oggetto, si prega di volere relazionare riguardo a ciascuno dei seguenti aspetti.

1. Tardiva approvazione dei rendiconti 2017 e 2018

Il rendiconto 2017 è stato approvato dal Consiglio comunale il 4 giugno 2018 (con la deliberazione n. 24) mentre il rendiconto 2018 è stato approvato dal Consiglio comunale il 8 agosto 2019 (con la deliberazione n. 54) in violazione del termine perentorio del 30 aprile previsto all'art. 227, comma 2, del TUEL (Testo Unico degli Enti Locali). Si chiede di fornire le motivazioni del ritardo e di attestare l'auto applicazione della sanzione del divieto di assumere, a qualsiasi titolo e tipologia di rapporto, in vigore dell'illecito permanente, rispettivamente, dal primo maggio 2018 al 3 giugno 2018 e dal primo maggio 2019 al 7 agosto 2019, ai sensi del combinato disposto art. 9, comma 1-*quinquies* e *octies*, del decreto-legge n. 113/2016, convertito, con modificazioni, in legge n. 160/2016.

Con riferimento al corretto adempimento degli obblighi di trasparenza, ex decreto legislativo n. 33/2013, e s.m.i., si evidenzia che nella sezione *Amministrazione trasparente* del sito *internet* comunale sono editi gli atti giuntali relativi ad entrambi i rendiconti anziché gli atti consiliari con tutti i pertinenti allegati. Si chiede di adempiere nelle forme sopra delineate.

2. Tardiva trasmissione degli SDB (Schemi Di Bilancio) alla BDAP (Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche) relativamente all'esercizio 2018

Premesso che la trasmissione degli SDB (e dei dati contabili analitici, nonché degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio) alla BDAP assolve all'obbligo previsto dall'articolo 227, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) di trasmissione telematica alla Corte dei conti e verificato che tale circostanza si è avverata, relativamente al rendiconto 2018, il 09/08/2019 (prot. n. 200222, invio con esito positivo, prima e unica versione) si chiede di attestare l'osservanza del divieto di assumere, come precisato al punto 1., fino al 08/08/2019, previsto dal combinato disposto art. 9, comma 1-*quinquies* e *octies*, del decreto legge n. 113/2016, convertito, con modificazioni, in legge n. 160/2016, come modificato, da ultimo, con decorrenza dal primo gennaio 2019, con la legge di bilancio 2019, n. 145/2018, art. 1, comma 904 (per effetto del quale il termine di 30 giorni entro cui trasmettere gli SDB alla BDAP decorre non più dalla data di approvazione del rendiconto, bensì dal termine previsto dal legislatore per l'approvazione del medesimo, con applicazione dal consuntivo 2018).

3. Risultati della gestione di competenza



CORTE DEI CONTI

Il risultato della gestione di competenza potenziata, inclusi i FPV (Fondi Pluriennali Vincolati) sia in entrata che in spesa, nell'esercizio 2017 è negativo per euro - 132.955,40.

Il risultato della gestione di competenza, inteso come accertamenti meno impegni, esclusi i FPV, sia in entrata che in spesa, nell'esercizio 2018 è negativo per euro - 215.731,09.

Conseguentemente, l'apporto dei FPV risulta negativo nell'esercizio 2017 in quanto assorbe risorse, mentre risulta positivo nel 2018 in quanto rilascia risorse.

Si chiede di fornire maggiori informazioni in ordine ai saldi sopra rappresentati.

4. Saldo positivo delle partite finanziarie

Si riscontra nel 2017 un'entrata da riduzione di attività finanziarie, non pareggiata dalla spesa per incremento della medesima attività, pari ad euro 16.450,00, equivalente al saldo positivo di cui al titolo, riscossa nel 2018.

Si chiede di conoscere a cosa corrisponda la posta contabile in parola.

5. Saldo negativo della gestione dei residui

Si osserva nell'esercizio 2017 un saldo negativo della gestione dei residui pari ad euro - 21.382,01 per effetto dell'eliminazione, dal conto del bilancio, in sede di riaccertamento ordinario, di residui attivi per euro 112.888,89 e di residui passivi per euro 91.506,88.

Si chiede di conoscere per i residui attivi eliminati il loro titolo, tipologia e categoria, l'anno di provenienza e la motivazione della cancellazione.

Con riferimento all'esercizio 2018 si chiede di produrre la tabella relativa all'anzianità dei residui mantenuti a bilancio.

6. Volume dei residui

Contrariamente alla tendenza attesa, si osserva, in un ciclo di bilancio triennale dal 2016 al 2018, un aumento dei residui attivi, anziché una loro stabilizzazione, oltre che un aumento dei residui passivi, anziché una loro sensibile diminuzione. I dati rilevati sono, rispettivamente, i seguenti: 6.483.399,60, 8.246.117,82 e 7.455.877,25; 3.320.843,29, 3.218.202,89 e 3.791.207,86.

Si chiedono chiarimenti in ordine a tali poste.

7. Basso tasso di smaltimento per riscossione dei residui attivi

Si evidenzia, per entrambi gli esercizi, un basso tasso di riscossione in conto residui dei residui attivi iniziali (rapporto tra residui riscossi nel 2017 e 2018 e residui iniziali al 01/01/2017 e al 01/01/2018) pari, rispettivamente, al 30,14% ($1.954.444,19/6.483.899,60=0,30143$) e al 33,93% ($2.798.174,68/8.246.117,82=0,33933$) in apparente contrasto con quanto atteso dall'armonizzazione contabile. Con rapporti così bassi, di conseguenza, anche i rapporti tra residui provenienti dai precedenti esercizi e i residui di nuova formazione è difforme dalle attese (dovrebbero largamente prevalere i secondi sui primi) considerato che le percentuali dei residui attivi da riportare al 01/01/2018 e al 01/01/2019 sono alte in quanto pari, rispettivamente, al 56,30% ($4.642.344,30/8.246.117,82=0,56297$) e al 73,60% ($5.487.461,43/7.455.877,25=0,73599$) sul totale di fine esercizio. Infatti, per effetto



CORTE DEI CONTI

della riforma contabile, i residui attivi (e, per converso, quelli passivi) sono stati quasi assimilati ai crediti e ai debiti del diritto comune. Per tale motivo, i residui se conservati in bilancio devono essere riscossi o pagati e dovrebbero prevalere i nuovi residui su quelli riportati. A fronte di percentuali come quelle sopra rappresentate gli equilibri di bilancio potrebbero subire effetti esiziali.

Si chiede di motivare in ordine ai modesti risultati conseguiti in tale ambito.

8. Basso rapporto di riscossione sia in conto competenza che in conto residui dei proventi derivanti dalla lotta all'evasione

Si sottolinea, per entrambi gli esercizi, un basso tasso di riscossione, sia in conto competenza sia in conto residui, dei proventi derivanti dalla lotta all'evasione, pari, rispettivamente, per il 2017, al 22,36% ($145.253,45/649.755,26=0,22355$) e al 31,61% ($357.160,14/1.129.797,74=0,31612$) e per il 2018, al 28,14% ($302.360,68/1.074.587,96=0,28137$) e al 13,36% ($168.749,25/1.263.467,08=0,13356$).

Pur considerando favorevolmente le quote accantonate, per sterilizzare il rischio di non riscuotere tali entrate, nel risultato di amministrazione 2017 e 2018, nel FCDE (Fondo Crediti Dubbia Esigibilità) ammontanti, nell'ordine, ad euro 992.706,08 e ad euro 1.630.410,93, va evidenziato tuttavia come a fronte delle percentuali surriferite si formano, da un lato, importanti volumi di residui della competenza (alimentando l'avanzo) mentre dall'altro lato considerevoli risorse sono in questo modo sottratte ad altre finalità pubbliche.

Si chiede, perciò, di allegare le motivazioni delle deludenti percentuali su esposte e di relazionare sulla gestione 2019, e fino alla data della risposta, con riferimento alle entrate in questione.

9. Basso rapporto di riscossione sia in conto competenza che in conto residui dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada

Si rileva, con riferimento all'esercizio 2017, un basso tasso di riscossione sia in conto competenza che in conto residui dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del codice della strada, pari, rispettivamente, al 40,80% ($252.983,24/620.000,00=0,40803$) e al 19,41% ($99.933,87/514.911,82=0,19407$) a fronte di un accantonamento al FCDE nell'avanzo pari ad euro 49.446,97.

In relazione a tale posta, facendo rinvio alle medesime osservazioni effettuate al punto precedente, si chiedono maggiori informazioni sull'andamento dell'entrata in esame.

10. Violazione del parametro deficitario n. 7

Con riferimento all'esercizio 2017 si constata la violazione del parametro di deficitarietà n. 7 (*"consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un*



CORTE DEI CONTI

risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del TUEL con le modifiche di cui all'art.8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n.183, a decorrere dal 1° gennaio 2012") come dichiarato agli atti (cfr. certificato consuntivo, Quadro n. 50, "parametri deficitari", in Finanza Locale e relazione dell'Organo di revisione, pag. 22) con un risultato del 167,84% ($21.863.947,85/13.026.981,21=1,67835$) oltre le soglie legali da rispettare sia del 120% che del 150%, con uno scostamento del 47,84% o del 17,84%.

Si chiede di confermare (o rettificare il risultato surriferito) e si chiede di conoscere se e quali azioni siano state intraprese dal Comune per ridurre il costo del debito.

11. Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (ITP)

L'ITP annuale 2017 risulta positivo (anziché uguale o inferiore a 0, con segno negativo, quindi) ed è pari a 1,85 giorni.

Anche l'ITP annuale 2018 (non edito in *Amministrazione*, cit., dove si trovano pubblicati i 4 indicatori trimestrali, ma non quello annuale, nemmeno conosciuto *aliunde*) dovrebbe assumere valore positivo come si evince dal tenore letterale della risposta al quesito 7.4.1 della Sezione I - Gestione Finanziaria, Rapporto sulla tempestività dei pagamenti, del Questionario 2018 in cui si legge, dopo aver premesso che "in caso di superamento dei termini di pagamento sono state indicate le misure da adottare per rientrare nei termini di pagamento previsti dalla legge e in caso di risposta negativa, come nella fattispecie concreta, fornire chiarimenti: il superamento è stato estremamente contenuto, e l'amministrazione non ha ritenuto necessario adottare specifici provvedimenti, ritenendo sufficienti le ordinarie procedure di verifica della spesa".

Si chiede di conoscere l'ITP annuale 2018 e di editarlo in *Amministrazione*, cit., nella sottosezione di primo livello "Pagamenti dell'amministrazione" e sottosezione di secondo livello "Indicatore di tempestività dei pagamenti".

Si chiede di conoscere, vista l'imminente scadenza del termine del 31 gennaio 2020 previsto per la pubblicazione dell'ITP annuale 2019 quale obbligo adempimento previsto dalla normativa primaria statale, nelle *more* della risposta, anche l'ITP annuale 2019.

Inoltre, si fa notare come in ogni caso, anche lieve, di superamento dei termini in questione è opportuno adottare misure specifiche idonee a conseguire l'obiettivo voluto dal legislatore statale.

12. Non conciliazione dei crediti e debiti con gli organismi partecipati

Con riferimento all'esercizio 2018 si rileva la mancata conciliazione e asseverazione tra i crediti e i debiti reciproci verso due società partecipate direttamente (Acquevenete s.p.a. e Peem s.r.l., la prima costituita dal primo dicembre 2017, con utili in entrambi gli esercizi, destinati, come previsto dallo statuto, ad incremento della riserva legale e la seconda alienata il 31/07/2019, con perdite in entrambi gli esercizi, pari, rispettivamente, ad euro -25.865,00, evidenziata come utile nella tabella al 31/12/2019, redatta dal responsabile finanziario, ex art. 22 del d.lgs. n. 33/2013 e ad euro -57.480,00).

Si chiede di fornire chiarimenti relativamente alle partite suddette così da fugare ricadute negative sul bilancio dell'ente locale territoriale.



CORTE DEI CONTI

Con riferimento alle partecipate, non risulta trasmessa alla Sezione la ricognizione ordinaria delle medesime al 31/12/2017 (ex articolo 20 del TUSPP - Testo Unico delle Società Partecipate Pubbliche) adottata dal Comune con delibera consiliare n. 63 del 18/12/2018, trasmessa al portale del MEF, "Partecipazioni PA", adempimento, però, non sostitutivo di quello dovuto verso la Sezione.

Si chiede, pertanto, di provvedere nel senso indicato attraverso esclusivamente il portale Con.Te. (se non si è già provveduto *medio tempore*).

13. Mancata costituzione del fondo per le perdite degli organismi pubblici partecipati

Con riferimento ai mancati accantonamenti a consuntivo per entrambi gli esercizi al fondo per le perdite delle partecipate pubbliche si chiede di confermare espressamente la loro congruità e di riferire se è stato stanziato un fondo per tale finalità nel bilancio di previsione 2019/2021.

Si sottolinea, in particolare, l'esposizione debitoria, ammontante (a novembre 2018) a circa 31 milioni di euro, del Consorzio Padova Sud (CPS) partecipato direttamente con la quota del 6,6294% (il Comune possiede la quota maggiore della compagine sociale). Come noto, i bilanci d'esercizio 2016 e 2017 del CPS (entrambi approvati dall'assemblea del 10/08/2018, con il voto favorevole del Comune, in persona del Sindaco *p.t.*; cfr. verbali n. 6 e 7 delle deliberazioni assembleari del CPS) hanno registrato perdite pari, rispettivamente, ad € -23.530.775,00 ed € -1.268.822,00, con un patrimonio netto negativo di € -23.995.638,00 (al 31/12/2017).

In data 13/11/2019 l'assemblea ordinaria del CPS (cfr. verbale n. 7, con l'astensione del Comune) ha approvato il bilancio d'esercizio al 31/12/2018 da cui risultano le seguenti informazioni:

- dallo stato patrimoniale, passivo, il patrimonio netto (lettera A) è negativo per euro -25.333.218,00 (peggiora rispetto al 31/12/2017 in cui era di euro -23.995.638,00);
- dallo stato patrimoniale, passivo, i debiti (lettera D) a fine periodo ammontano ad euro 32.762.658,00;
- il conto economico evidenzia una perdita d'esercizio, *ante e post* imposte, di euro -1.337.581,00 (le perdite al 31/12/2016 e 31/12/2017 erano rispettivamente, *ante e post* imposte, di euro -23.506.851,00 e -1.260.704,00 e di euro -23.530.775,00 e -1.268.822,00);
- le perdite portate a nuovo, quindi, ammontano ad euro -24.747.520,00 (peggiorano rispetto al 31/12/2017 in cui erano di euro -23.478.698,00).

Ciò premesso, rileva, però, la circostanza che tutte le passività del CPS, diventate effettive, con l'approvazione dei bilanci in data successiva all'approvazione del rendiconto comunale 2017, ma prima dell'approvazione del rendiconto 2018, sono sorte in esercizi precedenti ed erano già evidenziate nel bilancio 2015 del CPS (pur chiuso, formalmente, con un modesto utile, pari ad euro 4.005,00). A tal proposito, si fa qui riferimento all'operazione di accollo e contestuale acquisizione di crediti,



CORTE DEI CONTI

del 16/03/2015, per un valore di circa 9,7 milioni di euro, con la Padova T.r.e. s.r.l., ora fallita, e ai costi sospesi, altri 21 milioni circa di euro, nel bilancio 2015 del CPS. In considerazione delle perdite registrate dal CPS al 31/12/2017 il Comune, per la sua quota, potrebbe essere esposto ad un onere finanziario pari ad € 1.644.064,48 ($24.799.597 * 6,6294 / 100 = 1.644.064,48$) non compensato totalmente dal fondo "spese e rischi futuri", alla voce "altri accantonamenti", appostato nel bilancio 2018 del Comune, connessi al credito vantato formalmente, peraltro, erroneamente, verso altro organismo, il Consorzio di Bacino Padova 3, in liquidazione, pari ad euro 832.642,33. Anche computando in riduzione tale ultima somma l'esposizione del Comune sarebbe pari ad euro 811.422,15 a fronte di un avanzo libero 2017 di euro 1.186.302,28 (tutto utilizzato, però, nel 2018) e di un avanzo libero 2018 di euro 372.517,17. L'onere finanziario così come sopra calcolato, naturalmente, assumerebbe dimensione ancora maggiore con riferimento al bilancio del CPS al 31/12/2018, considerata l'ulteriore perdita d'esercizio registrata nel bilancio d'esercizio 2018 del CPS, non immediatamente ripianata e, quindi, portata a nuovo. L'ipotesi di ripianare le perdite del CPS ha assunto i caratteri della probabilità considerato il recente decreto collegiale, del Tribunale di Rovigo, del 24-27/06/2019, di rigetto del ricorso depositato dal CPS per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti (ARD) *ex art. 182 bis* della L.F., per la somma di 31 milioni di euro circa, così da permettere la continuità aziendale. Peraltro, si deve rilevare che l'ammontare del credito del Comune verso il Consorzio di Bacino Padova 3 (*rectius* CPS) posto, nel bilancio 2018 del Comune, ad euro 832.642,33 non è congruente con il debito del CPS verso il Comune, posto, nelle scritture contabili del CPS, ad euro 649.687,88, come risultante dalla relazione del professionista, *ex art. 182 bis* della L.F. (cfr. pag. 40) allegata all'ARD succitato. Alla luce dei dati surriferiti si deduce una mancata conciliazione e asseverazione anche per queste partite creditorie e debitorie. Si fa presente, inoltre, che l'ARD succitato prevede(va) la soddisfazione del credito comunale alla fine del piano di ristrutturazione dei debiti, nel 2025, data in cui scadranno le concessioni in essere.

Infine, si chiede di conoscere se il Comune ha aderito entro il 27/01/2020 al nuovo accordo di ristrutturazione dei debiti, *ex art. 182 bis* della legge fallimentare, in modo da evitare, con la successiva sperata sua omologazione da parte del giudice competente, l'irreversibilità della crisi finanziaria in cui versa il CPS (come sostenuto dal Presidente del CPS nella sua missiva, del 16/01/2020, prot. CPS n. 27, trasmessa, via posta elettronica certificata, ai Comuni soci pubblici).

Pur auspicando il favorevole sviluppo della situazione sopra rappresentata, non si può pretermettere l'aleatorietà anche del nuovo ARD, come già rimarcato dal professionista in occasione del primo ARD, dipendente dalla fattibilità e attuabilità dell'ARD in quanto assoggettato, nel non breve tempo occorrente fino alla sua conclusione, al realizzarsi di tutta una serie di condizioni che suggeriscono, comunque, l'applicazione di una certa prudenza. In altre parole, l'intera vicenda, nel suo fin qui sfavorevole dispiegarsi nel passato e nel presente e solo ipotetico-probabile positivo sviluppo nel futuro, suggerisce l'applicazione della prudenza, quale obbligatorio e generale principio contabile.



CORTE DEI CONTI

14. Conto economico e stato patrimoniale

Il risultato della gestione operativa-tipica 2018 (A-B del conto economico) è negativo; il risultato della gestione complessiva diventa positivo (risultato prima delle imposte euro 11.674.329,17 e dopo le imposte euro 11.461.619,08) per effetto, prevalentemente, della lettera D, del conto economico, rettifiche di valore attività finanziarie, rivalutazioni, pari ad euro 12.913.044,40. Tale variazione è riportata anche nello stato patrimoniale 2018, attivo, lettera B) immobilizzazioni, immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni in imprese partecipate, euro 14.947.688,64 (al 31/12/2017 erano di euro 2.034.644,24). Si chiedono maggiori informazioni a tal proposito.


Infine, nell'esercizio 2017, non risulta costituita, nello stato patrimoniale - passivo, alla lettera A) patrimonio netto, riserve, le riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali, contrariamente all'obbligo normativamente previsto. Anche in questo caso si chiedono delucidazioni maggiori.

Su tutto quanto sopra esposto si chiedono chiarimenti ed elementi di giudizio che dovranno essere forniti, con nota a firma del Sindaco e dell'Organo di revisione, **entro 20 giorni dal ricevimento della presente**, utilizzando esclusivamente l'apposita funzionalità Con.Te., inserendo la nota di risposta nell'*iter* istruttorio relativo al solo consuntivo 2018.

Eventuali integrazioni documentali, dove espressamente richiesto o ritenuto opportuno dal Comune, dovranno essere trasmesse in allegato alla nota di risposta (facendo attenzione a non moltiplicare l'unico protocollo assegnato dal sistema alla nota medesima) oppure, se trattasi di atti tipizzati, attraverso la funzione invio documenti.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE
Dott.ssa Maria Laura Prislei

Per informazioni e chiarimenti:
dott. Lorenzo Donola
Tel.: 041/2705455
E-mail: lorenzo.donola@corteconti.it

 PRISLEI MARIA LAURA
CORTE DEI CONTI
23.01.2020 11:22:37 UTC



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO
Settore Enti Locali - Controllo finanziario

Trasmissione via Con.Te.

Prot.
(rif. prot. attribuito dal sistema Con.Te.)

Al sig. Sindaco
del Comune di MONSELICE
(PD)

All'Organo di revisione
contabile
del Comune di MONSELICE
(PD)

Oggetto: Art. 1, commi 166 e ss, della Legge 23/12/2005, n. 266 - Relazione dell'Organo di revisione sui rendiconti degli esercizi finanziari 2017 e 2018 nonché sui bilanci di previsione 2017/2019 e 2018/2020 - Comune di Monselice (PD) Nota istruttoria.

Si premette che il Comune di Monselice è stato oggetto di una verifica ispettiva amministrativo-contabile (dal 14 al 25 maggio 2018, contraddistinta da Rif. Prot. S.I. 1622/IV, nota prot. n. 257334 del 17/12/2018) della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) Dipartimento presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) relativamente agli esercizi dal 2013 al 2017 compresi il cui *iter* deve ancora concludersi (essendo all'esame della RGS le ulteriori contro deduzioni del Comune del 07/11/2019, prot. comunale n. 40054, di cui non si ha ancora notizia dell'esito da parte della RGS).

Ciò correttamente premesso, la Sezione, allo stato degli atti, nelle *more* della definizione del procedimento suddetto, non può che fare proprie e richiamare espressamente tutte le criticità già rilevate, e non superate, con riferimento anche a quelle che saranno confermate in esito all'esame delle contro deduzioni succitate, dalla RGS nella propria relazione afferente alla verifica summenzionata e già confermate, in quanto non superate, sulla base delle prime contro deduzioni del



CORTE DEI CONTI

Comune (prot. comunale n. 14360 del 09/04/2019) e dell'esame delle medesime, con le relative conclusioni, della RGS (prot. RGS n. 200065 del 09/08/).

In relazione a tutte le criticità già confermate e che saranno confermate si chiede di conoscere quali siano o saranno i comportamenti, gli atti e i provvedimenti già posti in essere o avviati o che saranno intrapresi dal Comune idonei a rimuovere le medesime.

Nell'ambito dell'attività finalizzata al controllo di cui all'oggetto, si prega di volere relazionare riguardo a ciascuno dei seguenti aspetti.

1. Tardiva approvazione dei rendiconti 2017 e 2018

Il rendiconto 2017 è stato approvato dal Consiglio comunale il 4 giugno 2018 (con la deliberazione n. 24) mentre il rendiconto 2018 è stato approvato dal Consiglio comunale il 8 agosto 2019 (con la deliberazione n. 54) in violazione del termine perentorio del 30 aprile previsto all'art. 227, comma 2, del TUEL (Testo Unico degli Enti Locali). Si chiede di fornire le motivazioni del ritardo e di attestare l'auto applicazione della sanzione del divieto di assumere, a qualsiasi titolo e tipologia di rapporto, in vigore dell'illecito permanente, rispettivamente, dal primo maggio 2018 al 3 giugno 2018 e dal primo maggio 2019 al 7 agosto 2019, ai sensi del combinato disposto art. 9, comma 1-*quinquies* e *octies*, del decreto-legge n. 113/2016, convertito, con modificazioni, in legge n. 160/2016.

Con riferimento al corretto adempimento degli obblighi di trasparenza, ex decreto legislativo n. 33/2013, e s.m.i., si evidenzia che nella sezione *Amministrazione trasparente* del sito *internet* comunale sono editi gli atti giuntali relativi ad entrambi i rendiconti anziché gli atti consiliari con tutti i pertinenti allegati. Si chiede di adempiere nelle forme sopra delineate.

2. Tardiva trasmissione degli SDB (Schemi Di Bilancio) alla BDAP (Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche) relativamente all'esercizio 2018

Premesso che la trasmissione degli SDB (e dei dati contabili analitici, nonché degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio) alla BDAP assolve all'obbligo previsto dall'articolo 227, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) di trasmissione telematica alla Corte dei conti e verificato che tale circostanza si è avverata, relativamente al rendiconto 2018, il 09/08/2019 (prot. n. 200222, invio con esito positivo, prima e unica versione) si chiede di attestare l'osservanza del divieto di assumere, come precisato al punto 1., fino al 08/08/2019, previsto dal combinato disposto art. 9, comma 1-*quinquies* e *octies*, del decreto legge n. 113/2016, convertito, con modificazioni, in legge n. 160/2016, come modificato, da ultimo, con decorrenza dal primo gennaio 2019, con la legge di bilancio 2019, n. 145/2018, art. 1, comma 904 (per effetto del quale il termine di 30 giorni entro cui trasmettere gli SDB alla BDAP decorre non più dalla data di approvazione del rendiconto, bensì dal termine previsto dal legislatore per l'approvazione del medesimo, con applicazione dal consuntivo 2018).

3. Risultati della gestione di competenza



CORTE DEI CONTI

Il risultato della gestione di competenza potenziata, inclusi i FPV (Fondi Pluriennali Vincolati) sia in entrata che in spesa, nell'esercizio 2017 è negativo per euro - 132.955,40.

Il risultato della gestione di competenza, inteso come accertamenti meno impegni, esclusi i FPV, sia in entrata che in spesa, nell'esercizio 2018 è negativo per euro - 215.731,09.

Conseguentemente, l'apporto dei FPV risulta negativo nell'esercizio 2017 in quanto assorbe risorse, mentre risulta positivo nel 2018 in quanto rilascia risorse.

Si chiede di fornire maggiori informazioni in ordine ai saldi sopra rappresentati.

4. Saldo positivo delle partite finanziarie

Si riscontra nel 2017 un'entrata da riduzione di attività finanziarie, non pareggiata dalla spesa per incremento della medesima attività, pari ad euro 16.450,00, equivalente al saldo positivo di cui al titolo, riscossa nel 2018.

Si chiede di conoscere a cosa corrisponda la posta contabile in parola.

5. Saldo negativo della gestione dei residui

Si osserva nell'esercizio 2017 un saldo negativo della gestione dei residui pari ad euro - 21.382,01 per effetto dell'eliminazione, dal conto del bilancio, in sede di riaccertamento ordinario, di residui attivi per euro 112.888,89 e di residui passivi per euro 91.506,88.

Si chiede di conoscere per i residui attivi eliminati il loro titolo, tipologia e categoria, l'anno di provenienza e la motivazione della cancellazione.

Con riferimento all'esercizio 2018 si chiede di produrre la tabella relativa all'anzianità dei residui mantenuti a bilancio.

6. Volume dei residui

Contrariamente alla tendenza attesa, si osserva, in un ciclo di bilancio triennale dal 2016 al 2018, un aumento dei residui attivi, anziché una loro stabilizzazione, oltre che un aumento dei residui passivi, anziché una loro sensibile diminuzione. I dati rilevati sono, rispettivamente, i seguenti: 6.483.399,60, 8.246.117,82 e 7.455.877,25; 3.320.843,29, 3.218.202,89 e 3.791.207,86.

Si chiedono chiarimenti in ordine a tali poste.

7. Basso tasso di smaltimento per riscossione dei residui attivi

Si evidenzia, per entrambi gli esercizi, un basso tasso di riscossione in conto residui dei residui attivi iniziali (rapporto tra residui riscossi nel 2017 e 2018 e residui iniziali al 01/01/2017 e al 01/01/2018) pari, rispettivamente, al 30,14% ($1.954.444,19/6.483.899,60=0,30143$) e al 33,93% ($2.798.174,68/8.246.117,82=0,33933$) in apparente contrasto con quanto atteso dall'armonizzazione contabile. Con rapporti così bassi, di conseguenza, anche i rapporti tra residui provenienti dai precedenti esercizi e i residui di nuova formazione è difforme dalle attese (dovrebbero largamente prevalere i secondi sui primi) considerato che le percentuali dei residui attivi da riportare al 01/01/2018 e al 01/01/2019 sono alte in quanto pari, rispettivamente, al 56,30% ($4.642.344,30/8.246.117,82=0,56297$) e al 73,60% ($5.487.461,43/7.455.877,25=0,73599$) sul totale di fine esercizio. Infatti, per effetto



CORTE DEI CONTI

della riforma contabile, i residui attivi (e, per converso, quelli passivi) sono stati quasi assimilati ai crediti e ai debiti del diritto comune. Per tale motivo, i residui se conservati in bilancio devono essere riscossi o pagati e dovrebbero prevalere i nuovi residui su quelli riportati. A fronte di percentuali come quelle sopra rappresentate gli equilibri di bilancio potrebbero subire effetti esiziali.

Si chiede di motivare in ordine ai modesti risultati conseguiti in tale ambito.

8. Basso rapporto di riscossione sia in conto competenza che in conto residui dei proventi derivanti dalla lotta all'evasione

Si sottolinea, per entrambi gli esercizi, un basso tasso di riscossione, sia in conto competenza sia in conto residui, dei proventi derivanti dalla lotta all'evasione, pari, rispettivamente, per il 2017, al 22,36% ($145.253,45/649.755,26=0,22355$) e al 31,61% ($357.160,14/1.129.797,74=0,31612$) e per il 2018, al 28,14% ($302.360,68/1.074.587,96=0,28137$) e al 13,36% ($168.749,25/1.263.467,08=0,13356$).

Pur considerando favorevolmente le quote accantonate, per sterilizzare il rischio di non riscuotere tali entrate, nel risultato di amministrazione 2017 e 2018, nel FCDE (Fondo Crediti Dubbia Esigibilità) ammontanti, nell'ordine, ad euro 992.706,08 e ad euro 1.630.410,93, va evidenziato tuttavia come a fronte delle percentuali surriferite si formano, da un lato, importanti volumi di residui della competenza (alimentando l'avanzo) mentre dall'altro lato considerevoli risorse sono in questo modo sottratte ad altre finalità pubbliche.

Si chiede, perciò, di allegare le motivazioni delle deludenti percentuali su esposte e di relazionare sulla gestione 2019, e fino alla data della risposta, con riferimento alle entrate in questione.

9. Basso rapporto di riscossione sia in conto competenza che in conto residui dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada

Si rileva, con riferimento all'esercizio 2017, un basso tasso di riscossione sia in conto competenza che in conto residui dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del codice della strada, pari, rispettivamente, al 40,80% ($252.983,24/620.000,00=0,40803$) e al 19,41% ($99.933,87/514.911,82=0,19407$) a fronte di un accantonamento al FCDE nell'avanzo pari ad euro 49.446,97.

In relazione a tale posta, facendo rinvio alle medesime osservazioni effettuate al punto precedente, si chiedono maggiori informazioni sull'andamento dell'entrata in esame.

10. Violazione del parametro deficitario n. 7

Con riferimento all'esercizio 2017 si constata la violazione del parametro di deficitarietà n. 7 (*"consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un*



CORTE DEI CONTI

risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del TUEL con le modifiche di cui all'art.8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n.183, a decorrere dal 1° gennaio 2012") come dichiarato agli atti (cfr. certificato consuntivo, Quadro n. 50, "parametri deficitari", in Finanza Locale e relazione dell'Organo di revisione, pag. 22) con un risultato del 167,84% ($21.863.947,85/13.026.981,21=1,67835$) oltre le soglie legali da rispettare sia del 120% che del 150%, con uno scostamento del 47,84% o del 17,84%.

Si chiede di confermare (o rettificare il risultato surriferito) e si chiede di conoscere se e quali azioni siano state intraprese dal Comune per ridurre il costo del debito.

11. Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (ITP)

L'ITP annuale 2017 risulta positivo (anziché uguale o inferiore a 0, con segno negativo, quindi) ed è pari a 1,85 giorni.

Anche l'ITP annuale 2018 (non edito in *Amministrazione*, cit., dove si trovano pubblicati i 4 indicatori trimestrali, ma non quello annuale, nemmeno conosciuto *aliunde*) dovrebbe assumere valore positivo come si evince dal tenore letterale della risposta al quesito 7.4.1 della Sezione I - Gestione Finanziaria, Rapporto sulla tempestività dei pagamenti, del Questionario 2018 in cui si legge, dopo aver premesso che "in caso di superamento dei termini di pagamento sono state indicate le misure da adottare per rientrare nei termini di pagamento previsti dalla legge e in caso di risposta negativa, come nella fattispecie concreta, fornire chiarimenti: il superamento è stato estremamente contenuto, e l'amministrazione non ha ritenuto necessario adottare specifici provvedimenti, ritenendo sufficienti le ordinarie procedure di verifica della spesa".

Si chiede di conoscere l'ITP annuale 2018 e di editarlo in *Amministrazione*, cit., nella sottosezione di primo livello "Pagamenti dell'amministrazione" e sottosezione di secondo livello "Indicatore di tempestività dei pagamenti".

Si chiede di conoscere, vista l'imminente scadenza del termine del 31 gennaio 2020 previsto per la pubblicazione dell'ITP annuale 2019 quale obbligo adempimento previsto dalla normativa primaria statale, nelle *more* della risposta, anche l'ITP annuale 2019.

Inoltre, si fa notare come in ogni caso, anche lieve, di superamento dei termini in questione è opportuno adottare misure specifiche idonee a conseguire l'obiettivo voluto dal legislatore statale.

12. Non conciliazione dei crediti e debiti con gli organismi partecipati

Con riferimento all'esercizio 2018 si rileva la mancata conciliazione e asseverazione tra i crediti e i debiti reciproci verso due società partecipate direttamente (Acquevenete s.p.a. e Peem s.r.l., la prima costituita dal primo dicembre 2017, con utili in entrambi gli esercizi, destinati, come previsto dallo statuto, ad incremento della riserva legale e la seconda alienata il 31/07/2019, con perdite in entrambi gli esercizi, pari, rispettivamente, ad euro -25.865,00, evidenziata come utile nella tabella al 31/12/2019, redatta dal responsabile finanziario, ex art. 22 del d.lgs. n. 33/2013 e ad euro -57.480,00).

Si chiede di fornire chiarimenti relativamente alle partite suddette così da fugare ricadute negative sul bilancio dell'ente locale territoriale.



CORTE DEI CONTI

Con riferimento alle partecipate, non risulta trasmessa alla Sezione la ricognizione ordinaria delle medesime al 31/12/2017 (ex articolo 20 del TUSPP - Testo Unico delle Società Partecipate Pubbliche) adottata dal Comune con delibera consiliare n. 63 del 18/12/2018, trasmessa al portale del MEF, "Partecipazioni PA", adempimento, però, non sostitutivo di quello dovuto verso la Sezione.

Si chiede, pertanto, di provvedere nel senso indicato attraverso esclusivamente il portale Con.Te. (se non si è già provveduto *medio tempore*).

13. Mancata costituzione del fondo per le perdite degli organismi pubblici partecipati

Con riferimento ai mancati accantonamenti a consuntivo per entrambi gli esercizi al fondo per le perdite delle partecipate pubbliche si chiede di confermare espressamente la loro congruità e di riferire se è stato stanziato un fondo per tale finalità nel bilancio di previsione 2019/2021.

Si sottolinea, in particolare, l'esposizione debitoria, ammontante (a novembre 2018) a circa 31 milioni di euro, del Consorzio Padova Sud (CPS) partecipato direttamente con la quota del 6,6294% (il Comune possiede la quota maggiore della compagine sociale). Come noto, i bilanci d'esercizio 2016 e 2017 del CPS (entrambi approvati dall'assemblea del 10/08/2018, con il voto favorevole del Comune, in persona del Sindaco *p.t.*; cfr. verbali n. 6 e 7 delle deliberazioni assembleari del CPS) hanno registrato perdite pari, rispettivamente, ad € -23.530.775,00 ed € -1.268.822,00, con un patrimonio netto negativo di € -23.995.638,00 (al 31/12/2017).

In data 13/11/2019 l'assemblea ordinaria del CPS (cfr. verbale n. 7, con l'astensione del Comune) ha approvato il bilancio d'esercizio al 31/12/2018 da cui risultano le seguenti informazioni:

- dallo stato patrimoniale, passivo, il patrimonio netto (lettera A) è negativo per euro -25.333.218,00 (peggiora rispetto al 31/12/2017 in cui era di euro -23.995.638,00);
- dallo stato patrimoniale, passivo, i debiti (lettera D) a fine periodo ammontano ad euro 32.762.658,00;
- il conto economico evidenzia una perdita d'esercizio, *ante e post* imposte, di euro -1.337.581,00 (le perdite al 31/12/2016 e 31/12/2017 erano rispettivamente, *ante e post* imposte, di euro -23.506.851,00 e -1.260.704,00 e di euro -23.530.775,00 e -1.268.822,00);
- le perdite portate a nuovo, quindi, ammontano ad euro -24.747.520,00 (peggiorano rispetto al 31/12/2017 in cui erano di euro -23.478.698,00).

Ciò premesso, rileva, però, la circostanza che tutte le passività del CPS, diventate effettive, con l'approvazione dei bilanci in data successiva all'approvazione del rendiconto comunale 2017, ma prima dell'approvazione del rendiconto 2018, sono sorte in esercizi precedenti ed erano già evidenziate nel bilancio 2015 del CPS (pur chiuso, formalmente, con un modesto utile, pari ad euro 4.005,00). A tal proposito, si fa qui riferimento all'operazione di accollo e contestuale acquisizione di crediti,



CORTE DEI CONTI

del 16/03/2015, per un valore di circa 9,7 milioni di euro, con la Padova T.r.e. s.r.l., ora fallita, e ai costi sospesi, altri 21 milioni circa di euro, nel bilancio 2015 del CPS. In considerazione delle perdite registrate dal CPS al 31/12/2017 il Comune, per la sua quota, potrebbe essere esposto ad un onere finanziario pari ad € 1.644.064,48 ($24.799.597 * 6,6294 / 100 = 1.644.064,48$) non compensato totalmente dal fondo "spese e rischi futuri", alla voce "altri accantonamenti", appostato nel bilancio 2018 del Comune, connessi al credito vantato formalmente, peraltro, erroneamente, verso altro organismo, il Consorzio di Bacino Padova 3, in liquidazione, pari ad euro 832.642,33. Anche computando in riduzione tale ultima somma l'esposizione del Comune sarebbe pari ad euro 811.422,15 a fronte di un avanzo libero 2017 di euro 1.186.302,28 (tutto utilizzato, però, nel 2018) e di un avanzo libero 2018 di euro 372.517,17. L'onere finanziario così come sopra calcolato, naturalmente, assumerebbe dimensione ancora maggiore con riferimento al bilancio del CPS al 31/12/2018, considerata l'ulteriore perdita d'esercizio registrata nel bilancio d'esercizio 2018 del CPS, non immediatamente ripianata e, quindi, portata a nuovo. L'ipotesi di ripianare le perdite del CPS ha assunto i caratteri della probabilità considerato il recente decreto collegiale, del Tribunale di Rovigo, del 24-27/06/2019, di rigetto del ricorso depositato dal CPS per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti (ARD) ex art. 182 bis della L.F., per la somma di 31 milioni di euro circa, così da permettere la continuità aziendale. Peraltro, si deve rilevare che l'ammontare del credito del Comune verso il Consorzio di Bacino Padova 3 (*rectius* CPS) posto, nel bilancio 2018 del Comune, ad euro 832.642,33 non è congruente con il debito del CPS verso il Comune, posto, nelle scritture contabili del CPS, ad euro 649.687,88, come risultante dalla relazione del professionista, ex art. 182 bis della L.F. (cfr. pag. 40) allegata all'ARD succitato. Alla luce dei dati surriferiti si deduce una mancata conciliazione e asseverazione anche per queste partite creditorie e debitorie. Si fa presente, inoltre, che l'ARD succitato prevede(va) la soddisfazione del credito comunale alla fine del piano di ristrutturazione dei debiti, nel 2025, data in cui scadranno le concessioni in essere.

Infine, si chiede di conoscere se il Comune ha aderito entro il 27/01/2020 al nuovo accordo di ristrutturazione dei debiti, ex art. 182 bis della legge fallimentare, in modo da evitare, con la successiva sperata sua omologazione da parte del giudice competente, l'irreversibilità della crisi finanziaria in cui versa il CPS (come sostenuto dal Presidente del CPS nella sua missiva, del 16/01/2020, prot. CPS n. 27, trasmessa, via posta elettronica certificata, ai Comuni soci pubblici).

Pur auspicando il favorevole sviluppo della situazione sopra rappresentata, non si può pretermettere l'aleatorietà anche del nuovo ARD, come già rimarcato dal professionista in occasione del primo ARD, dipendente dalla fattibilità e attuabilità dell'ARD in quanto assoggettato, nel non breve tempo occorrente fino alla sua conclusione, al realizzarsi di tutta una serie di condizioni che suggeriscono, comunque, l'applicazione di una certa prudenza. In altre parole, l'intera vicenda, nel suo fin qui sfavorevole dispiegarsi nel passato e nel presente e solo ipotetico-probabile positivo sviluppo nel futuro, suggerisce l'applicazione della prudenza, quale obbligatorio e generale principio contabile.



CORTE DEI CONTI

14. Conto economico e stato patrimoniale

Il risultato della gestione operativa-tipica 2018 (A-B del conto economico) è negativo; il risultato della gestione complessiva diventa positivo (risultato prima delle imposte euro 11.674.329,17 e dopo le imposte euro 11.461.619,08) per effetto, prevalentemente, della lettera D, del conto economico, rettifiche di valore attività finanziarie, rivalutazioni, pari ad euro 12.913.044,40. Tale variazione è riportata anche nello stato patrimoniale 2018, attivo, lettera B) immobilizzazioni, immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni in imprese partecipate, euro 14.947.688,64 (al 31/12/2017 erano di euro 2.034.644,24). Si chiedono maggiori informazioni a tal proposito.

Infine, nell'esercizio 2017, non risulta costituita, nello stato patrimoniale - passivo, alla lettera A) patrimonio netto, riserve, le riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali, contrariamente all'obbligo normativamente previsto. Anche in questo caso si chiedono delucidazioni maggiori.

Su tutto quanto sopra esposto si chiedono chiarimenti ed elementi di giudizio che dovranno essere forniti, con nota a firma del Sindaco e dell'Organo di revisione, **entro 20 giorni dal ricevimento della presente**, utilizzando esclusivamente l'apposita funzionalità Con.Te., inserendo la nota di risposta nell'*iter* istruttorio relativo al solo consuntivo 2018.

Eventuali integrazioni documentali, dove espressamente richiesto o ritenuto opportuno dal Comune, dovranno essere trasmesse in allegato alla nota di risposta (facendo attenzione a non moltiplicare l'unico protocollo assegnato dal sistema alla nota medesima) oppure, se trattasi di atti tipizzati, attraverso la funzione invio documenti.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

Dott.ssa Maria Laura Prislei

Per informazioni e chiarimenti:

dott. Lorenzo Donola

Tel.: 041/2705455

E-mail: lorenzo.donola@corteconti.it

PRISLEI MARIA LAURA
CORTE DEI CONTI
23.01.2020 11:22:37 UTC



CORTE DEI CONTI